



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 613 del 17/05/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 549 del 20/05/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: **Revoca** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n° 13/2016 adottata con D.D. n° 577 del 01.06.2016 a favore della **Ditta Torre s.r.l.** per l'esercizio dell'attività di frantumazione e selezione di inerti, asservita all'attività di recupero R5, e per l'iscrizione al Registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l'attività R5 e R13, svolta nello stabilimento sito in C.da San Giovanni Ospedale del Comune di Terme Vigliatore (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

VISTA l'AUA n° 13/2016 adottata con D.D. n° 577 del 01.06.2016 a favore della Ditta Torre s.r.l. ai sensi dell'art. 3 commi c) e g) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di frantumazione e selezione di inerti, asservita all'attività di recupero R5, e per l'iscrizione al Registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l'attività R5 e R13, svolta nello stabilimento sito in C.da San Giovanni Ospedale del Comune di Terme Vigliatore (ME);

VISTO il Provvedimento unico finale protocollo n° 8720/2016 del 15.06.2016 del SUAP di Terme Vigliatore (ME) con il quale è stata rilasciata l'AUA sopracitata;

VISTA la D.D. n° 1029 del 17.09.2021 con la quale questo Ufficio ha provveduto a sospendere l'AUA in oggetto per le difformità gestionali riscontrate a seguito del sopralluogo svolto da Funzionari di questo Ente in data 09.08.2021, per le inottemperanze alle prescrizioni riportate nel verbale n° 41 del 30.08.2021 redatto presso gli Uffici della V Direzione e per il Provvedimento di diffida e sospensione prot. n° 30798/21 del 08.09.2021 rilasciato dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione.;

VISTA la D.D. n° 722 del 06.10.2021 con la quale il SUAP del Comune di Terme Vigliatore ha sospeso il PU rilasciato;

VISTA la D.D. n° 1495 del 16.12.2021, ritualmente notificata alla Ditta e ai vari Enti con nota prot. n. 836/22 del 13.01.2022, per il tramite del S.U.A.P. del Comune di Terme Vigliatore (ME), con la quale è stata prolungata la precedente sospensione sulla scorta degli esiti del sopralluogo del 29.11.2021 svolto da Funzionari di questo Ente e del conseguente

	Provvedimento di ulteriore sospensione prot. n° 41193/21 del 06.12.2021, emesso dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione, debitamente notificato alla Ditta e ai vari Enti;
CONSIDERATE	le prescrizioni ulteriormente contenute nella suddetta Determinazione, in particolare laddove si impone di attuare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di diffida e sospensione del Servizio Controllo e Gestione Rifiuti, ovvero conformare l'impianto alle condizioni previste dal provvedimento di iscrizione al registro recuperatori di questa Direzione Ambiente e dalla normativa vigente;
VISTI	gli esiti dell'ulteriore sopralluogo effettuato nei giorni 01 e 02 febbraio 2022 da personale della Direzione in intestazione congiuntamente con personale della Polizia Metropolitana di Messina, a seguito del quale si è rilevata l'inottemperanza di alcune delle prescrizioni impartite nell'A.U.A. e di quelle contenute nelle due successive Determinazioni di sospensione dell'A.U.A., n° 1029 del 17.09.2021 e successiva n° 1495 del 16.12.2021;
VISTA	la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui alla legge n° 241/90 e ss.mm.ii. per la successiva emissione della revoca dell'AUA n° 13/2016 adottata con D.D. n° 577 del 01.06.2016, notificata da questo Ufficio alla Ditta e a vari Enti con nota protocollo n° 6621/22 del 01.03.2022, stante quanto emerso nel corso del sopralluogo sopra citato;
PRESO ATTO	in particolare, che nel corso del suddetto sopralluogo è stata accertata l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, soggetta alle sanzioni di natura penale di cui all'art. 256 comma 1 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nell'area contigua a quella autorizzata con l'A.U.A. in oggetto, destinata al deposito di inerti da cava e materia prima secondaria;
RITENUTO	che, non essendovi le necessarie opere di separazione tra le due attività, in caso di evento meteorico, si avrebbe un aggravio di contaminazione delle aree circostanti, in quanto le acque piovane provenienti da tale area, potrebbero raggiungere l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio dell'attività di recupero rifiuti R5/R13, già sottodimensionato rispetto alle superfici scolanti dell'area autorizzata in A.U.A., come già evidenziato nella Determinazione n° 1029 del 17.09.2021 di prima sospensione dell'A.U.A.;
VISTA	la revoca del Provvedimento di iscrizione al Registro dei Recuperatori Rifiuti n° 4 del 16.05.2016, parte integrante dell'AUA a suo tempo rilasciata, trasmessa dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione con nota protocollo interno n° 1054/22 del 03.03.2022. Tale documento si allega al presente atto (All.1);
VISTA	la richiesta di accesso agli atti presentata in data 10.03.2022, dall'Arch. Massimo Potenzzone, n.q. di tecnico responsabile della Ditta Torre s.r.l., introitata al protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 7840/22, ritualmente esitata con la presa visione della documentazione da parte dell'istante avvenuta in data 23.03.2022;
VISTA	la conseguente richiesta di documentazione da parte dell'Arch. Potenzzone, prodotta in data 24.03.2022, introitata al protocollo generale di questo Ente al n° 9795/22 del 25.03.2022, ritualmente esitata, con l'invio della documentazione richiesta per il tramite dell'U.R.P. di questo Ente, avvenuto con nota prot. int. n° 283/A del 28.03.2022;
VISTA	la richiesta di proroga dei termini per la chiusura del procedimento, prodotta dall'Arch. Potenzzone il 28.03.2022, introitata al protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 10018/22, parzialmente accolta con la concessione di 15 (quindici) giorni rispetto ai 20 richiesti;

CONSIDERATI	i contenuti della Relazione Tecnica redatta trasmessa in data 12.04.2022, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 11977/22, finalizzata a chiarire gli aspetti tecnici-amministrativi dell'impianto di recupero inerenti le prescrizioni tecniche contenute nelle Missive dell'Ufficio controllo Rifiuti della Città Metropolitana di Messina, conducenti all'avvio di procedura di revoca;
CONSIDERATE	le "Osservazioni" inviate dalla Ditta Torre s.r.l in data 12.04.2022, introitate al protocollo generale di questo Ente al n° 12100/22 del 13.04.2022;
VISTA	la nota prot. int. n° 1897/22 del 15.04.2022, con la quale il Servizio in intestazione ha chiesto le necessarie valutazioni al Servizio Controllo e Gestione Rifiuti della V Direzione Ambiente, nella considerazione che la Relazione Tecnica dell'Arch. Potenzione e le "Osservazioni" della Ditta Torre s.r.l, di cui ai punti precedenti, erano entrambe incentrate in maniera specifica sugli aspetti legati alla gestione dei rifiuti con particolare riferimento alle criticità evidenziate nella nota prot. n° 42381/21 del 15.12.2021, predisposta dallo stesso Servizio Controllo e Gestione Rifiuti, e alle relative prescrizioni sulla gestione tecnica delle aree, sulla quale si è successivamente basata la revoca del Provvedimento di iscrizione al Registro dei Recuperatori Rifiuti n° 4 del 16.05.2016 sopra citato;
PRESO ATTO	che il Servizio Controllo e Gestione Rifiuti ha riscontrato la sopra citata nota trasmettendo le proprie considerazioni con nota prot. int. n° 2091/22 del 02.05.2022, a conclusione delle quali vengono ribaditi il contenuto e le motivazioni della Revoca del Provvedimento di iscrizione al registro recuperatori rifiuti n° 4 del 16/05/2016.
CONSIDERATO	particolarmente rilevante l'aspetto, rimarcato nella sopra citata nota, delle maggiori quantità di rifiuti trattati rispetto a quelli autorizzati e la circostanza che "l'allegato IV alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 (punto 7, Progetti di infrastrutture, lettera " z b ") impone la preliminare verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 anche se non è prevista la realizzazione di alcuna nuova opera e non è possibile fruire delle procedure semplificate in assenza del preventivo pronunciamento di non assoggettabilità a V.I.A.";
RITENUTO	che, per tutto quanto sopra, devono considerarsi inattuati le prescrizioni contenute nelle due Determinazioni di sospensione dell'A.U.A., D.D. n° 1029 del 17.09.2021 e D.D. n° 1495 del 16.12.2021;
RITENUTO	necessario procedere alla revoca dell'AUA n° 13/2016, per tutte le motivazioni di cui sopra ed essendo stato revocato, da parte del Servizio Controllo e Gestione Rifiuti, il provvedimento n° 4 del 16.05.2016, circostanza che fa decadere il titolo abilitativo di cui alla lett. g) comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/13, imprescindibile ai fini della validità, della applicabilità e della sussistenza amministrativa dell'A.U.A.;
VISTA	l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli articoli 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
VISTO	lo statuto dell'Ente;
VISTO	il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione

VISTO

Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

l'art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, ed in particolare perché è decaduto, a causa del provvedimento di revoca, il titolo abilitativo di iscrizione al Registro dei Recuperatori Rifiuti n° 4 del 16.05.2016, fondato, tra l'altro, sulle evidenze che: 1) la Ditta ha trattato un quantitativo di rifiuti superiore a quello autorizzato come dichiarato dalla stessa Ditta e ribadito nella nota prot. int. n° 2091/22 del 02.05.2022; 2) con D.D.G. n° 786 del 19/08/2020, il Dipartimento dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha disposto di assoggettare alla V.I.A. il progetto dell'impianto per lo stoccaggio, messa in riserva e recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in Contrada San Giovanni Ospedale nel Comune di Terme Vigliatore nell'ambito del Procedimento per il rilascio del P.AU.R., ex art. 27bis del D. Lgs. n. 152/2006; 3) la Ditta non può operare nelle more della decisione scaturente dalla procedura di V.I.A. che determinerà la fattibilità dell'opera.

REVOCARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 13/2016 adottata con D.D. n° 577 del 01.06.2016 a favore della **Ditta Torre s.r.l.** per l'esercizio dell'attività di frantumazione e selezione di inerti, asservita all'attività di recupero R5, e per l'iscrizione al Registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l'attività R5 e R13, svolta nello stabilimento sito in C.da San Giovanni Ospedale del Comune di Terme Vigliatore (ME).

Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Terme Vigliatore (ME) ed ai soggetti interessati per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

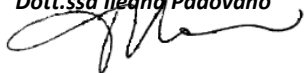
Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 16.05.2022

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa *Ileana* Padovano



Il Responsabile del Servizio

Dott. **Cosimo Cammaroto**

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, c. 1 bis, D.Lgs. 165/2001

(D.D. n. 446 del 27/04/2022)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio

Dott. **Cosimo Cammaroto**

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, c. 1 bis, D.Lgs. 165/2001

(D.D. n. 446 del 27/04/2022)



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**V DIREZIONE "AMBIENTE" –
Servizio Controllo Gestione Rifiuti
Ufficio Controllo ed Autorizzazioni**

Via San Paolo, Is. 361 (ex I.A.I.) - 98122 Messina - Tel. 090776139 – 575 fax 0907761649-

P.E.C.: protocollo@pec.prov.me.it -

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 4 DEL 16/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:Revoca del provvedimento di iscrizione N. 4 del 16/05/2016, ai sensi dell'art. 216 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, nel Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti, per l'anno 2016 favore della ditta Torre s.r.l., per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R 13 e di Recupero R 5 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti inerti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l'impianto ubicato in Contrada San Giovanni Ospedale nel Comune di Terme Vigliatore (ME).

VISTO che con n. 4 del 16/05/2016 il Dirigente pro tempore della VI Direzione Ambiente ha disposto di emettere nuovo provvedimento di iscrizione nell'apposito registro provinciale recuperatori rifiuti di questo Ente per l'anno 2016, parte integrante dell'A.U.A., relativo alla Ditta Torre S.r.l., per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R 13 e di Recupero R 5, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.Lgs.n.152/2006,nell'impianto sito in Contrada San Giovanni Ospedale nel Comune di Terme Vigliatore (ME),

VISTO il sopralluogo del 09.08.2021 effettuato da funzionari della V Direzione Ambiente e Pianificazione, durante il quale sono emerse violazioni alle prescrizioni e le modalità operative fissati da standard ministeriali, nella forma del D.M. 05/02/1998 ed a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché delle prescrizioni contenute nel Provvedimento n. 4 del 16/05/2016 di iscrizione nel registro recuperatori rifiuti di questa Città Metropolitana di Messina;

VISTA la nota prot. n. 30798 dell' 08.09.2021, con la quale si diffidava la ditta Torre s.r.l. dal gestire l'attività con modalità non conformi alle prescrizioni contenute nel provvedimento n. 4 del 16 maggio 2016 che, pertanto, veniva sospeso per un periodo di mesi 2 (due), trasmessa al servizio tutela aria e acque per i successivi provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che la ditta, entro il predetto termine doveva provvedere a conformare l'impianto alle condizioni già previste dal provvedimento di iscrizione al registro recuperatori rifiuti di questa direzione e dalla normativa vigente, producendo perizia giurata corredata da documentazione fotografica, redatta da tecnico abilitato che ne attesti l'adeguamento;

VISTA la pec del Suap del Comune di Terme Vigliatore introitata al prot. n. 38964/21 del 16/11/2021, con la quale la ditta ha trasmesso perizia giurata datata 12/11/2021 attestante la conformità dell'impianto alle condizioni previste nel provvedimento di iscrizione n. 4 del 16/05/2016;

- VISTA** la nota prot. n. 31396 del 13/09/2021 di questa V Direzione, relativa alla eventuale movimentazione di rifiuti ai fini dell'adeguamento dell'impianto;
- VISTA** la pec del Suap del Comune di Terme Vigliatore (ME), introitata al prot. n. 38966 del 16/11/2021, con la quale si trasmette la richiesta della ditta Torre s.r.l. di adeguamento alla classe IV per le operazioni di recupero R5 nell'impianto di Contrada San Giovanni ospedale;
- VISTA** la nota di riscontro prot. n. 40193 del 26/11/2021 di questa V Direzione Ambiente, Servizio Controllo Gestione Rifiuti;
- VISTO** il sopralluogo del 29/11/2021 effettuato da funzionari della V Direzione Ambiente e Pianificazione di questa Città Metropolitana, durante il quale si è accertato che non erano state superate le difformità e criticità sulla corretta gestione dei rifiuti nell'impianto sito in Contrada San Giovanni Ospedale del Comune di Terme Vigliatore (ME), di cui alle norme tecniche previste dal D.M. 05/0271998, che fissa le prescrizioni, le modalità operative ed i requisiti necessari per operare;
- VISTA** la relazione di servizio relativa al citato sopralluogo del 29/11/2021 reg. al n. 73 del 30/11/2021;
- VISTA** la nota prot. n. 2061 del 03/12/2021 indirizzata al sig. Dirigente della V Direzione Ambiente e Pianificazione, relativa al sopralluogo del 29/11/2021;
- RITENUTO** che non vi fossero le condizioni né i presupposti per la ripresa dell'attività di gestione rifiuti, si è prorogata la sospensione per ulteriori giorni trenta (30), del provvedimento di iscrizione nel registro provinciale recuperatori rifiuti di questo Ente, ai fini dell'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R5, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, nell'impianto sito in Contrada San Giovanni Ospedale nel Comune di Terme Vigliatore (ME);
- VISTA** la nota di ulteriore sospensione, per giorni 30 (trenta), n. 0041193/21 del 06.12.2021, trasmesso al servizio tutela aria e acque per i successivi provvedimenti di competenza;
- RITENUTO** che la ditta, entro il predetto termine doveva provvedere ad eliminare e conformare l'impianto alle condizioni già previste dal provvedimento di iscrizione al registro recuperatori rifiuti di questa direzione e dalla normativa vigente, producendo perizia giurata corredata da documentazione fotografica, redatta da tecnico abilitato che ne attesti l'adeguamento;
- VISTA** la nota prot. n. 0042381/21 del 15.12.2021, con la quale si prescriveva alla ditta di adeguare la gestione dell'impianto a quanto previsto dalla normativa ambientale e nel rigoroso rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute negli atti;
- VISTA** la perizia giurata redatta da tecnico abilitato, trasmessa dalla ditta Torre s.r.l. con PEC introitata al protocollo di questo Ente al n. 450/22 del 10.01.2022;
- VISTO** il sopralluogo del 01.02.2022, effettuato da funzionari della Città Metropolitana di Messina – V Direzione Ambiente e Pianificazione, che ha evidenziato che non tutte le prescrizioni (punti 1, 2, 3, 4, 6 e 12) erano state rispettate, si è accertato tra l'altro, come risulta dalla perizia giurata per l'attestazione di conformità redatta dal responsabile tecnico della ditta Torre s.r.l., che il lotto di terreno "ove insiste l'impianto è censito oggi al N.C.T. del Comune di Terme Vigliatore, al foglio n. 9, particella n. 1552 (ex 290), frutto di recente frazionamento catastale, ove è stata attribuita una particella specifica per l'impianto, mediante la soppressione della particella primitiva n. 290 e la modifica della particella n. 1553";
- VISTO** che l'attività, è risultata essere svolta anche in altre particelle non oggetto dell'autorizzazione in possesso della ditta Torre s.r.l., come risulta a questa V Direzione dagli atti in suo possesso, ed in corrispondenza della particella 431 confinante con l'argine del torrente Termini, accatastata

quale orto irriguo, completamente estranea al titolo autorizzativo di cui al provvedimento di iscrizione n. 4 del 16/05/2016, che autorizzava l'attività nelle sole particelle n. 290 e 950 parte integrante dell'A.U.A. n. 13/2016 a suo tempo rilasciata;

RITENUTO sia stata apportata, pertanto, una modifica sostanziale rispetto alle indicazioni a suo tempo fornite alla Città Metropolitana, senza che questa V Direzione avesse ricevuta comunicazione alcuna, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013. Se intende effettuare una modifica sostanziale, il gestore dell'impianto presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del citato D.P.R.;

VISTO che nella nota n. 0042381/21 del 15.12.2021 era prescritto che qualunque modifica nell'organizzazione impiantistica e nello stoccaggio di rifiuti era ammessa solo previa preventiva comunicazione alla Città Metropolitana;

RITENUTO che alla luce di quanto sopra esposto, si rileva l'esercizio non consentito su uno stesso impianto di una seconda attività di gestione rifiuti, non autorizzata, con un'unica strada privata d'accesso, come risulta dalla planimetria generale a firma del responsabile tecnico della ditta e controfirmata dalla ditta. Le procedure semplificate, infatti, costituiscono una deroga di legge all'esercizio di una attività che deve sottostare a determinati criteri e requisiti;

VISTO che la ditta Torre s.r.l. si era impegnata ad adempiere in toto alle prescrizioni già elencate nell'A.U.A. e nelle D.D. di sospensione, nonché ad eliminare le criticità riscontrate in quella sede in data 29.11.2021, come da verbale di sopralluogo sottoscritto anche dalla parte;

RITENUTO che l'inottemperanza alle prescrizioni non consente di ritenere "autorizzata" l'attività svolta stante il protrarsi della specifica condotta rapportata ai rifiuti e la mancata realizzazione delle opere prescritte come condizione per lo svolgimento dell'attività stessa;

Per le motivazioni sopra esposte

PROPONE di procedere, per mancato adeguamento alle prescrizioni imposte e per le reiterate violazioni che potrebbero determinare potenziali situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, alla revoca del provvedimento d'iscrizione con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori rifiuti n. 04 del 16.05.2016, della ditta Torre s.r.l., per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R 13 e di Recupero R 5, di cui all'allegato C) del decreto n. 152/06, di rifiuti inerti non pericolosi, individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l'impianto ubicato in Contrada San Giovanni Ospedale nel Comune di Terme Vigliatore (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo che in qualunque momento ne avanzi richiesta.

Messina, 22/02/2022

Il Resp. dell'Ufficio

Istr. Amm. vo Domenico Migliorato

Il Resp. del Servizio

dott.ssa Rosa Arnò

Rosa Arnò

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

per quanto in premessa

DISPONE

Di dover procedere alla **REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 4 DEL 16/05/2016, parte integrante dell'A.U.A. n. 13/2016 ditta Torre s.r.l.**, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R 13 e di Recupero R 5 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti inerti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l'impianto ubicato in Contrada San Giovanni Ospedale nel Comune di Terme Vigliatore (ME).

L'inoltro del presente provvedimento al Servizio tutela aria e acqua - Ufficio A.U.A. di questa V. Direzione per i successivi adempimenti di competenza.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo qualunque momento ne avanzi richiesta.

Messina, 03/03/2022

Il Dirigente
Dott. Salvo Puccio

